

Dichiarazione integrativa pro contribuente entro un anno

Publicato il 4 luglio 2016

la dichiarazione integrativa a favore del contribuente può essere corretta solo entro un anno; oltre l'anno il contribuente deve utilizzare opzioni diverse



La Suprema Corte si è pronunciata a sezioni unite: la dichiarazione integrativa a favore del contribuente può essere corretta solo entro un anno. Tuttavia al contribuente spetta una ulteriore opzione, infatti, secondo quanto ha stabilito la **Cassazione** con la **sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016**, lo stesso ha la possibilità di correggere in giudizio errori od omissioni commessi nella redazione della dichiarazione, a prescindere

dall'esistenza o meno di una integrativa.

Tra l'altro, la dichiarazione correttiva fruisce del termine per chiedere il rimborso delle maggiori imposte, fissato a 48 mesi dalla data degli indebiti versamenti.

Dunque, Le sezioni unite dalla Cassazione hanno precisato che la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2

comma 8-bis del dpr n. 322/1998, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa ai periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.

Viceversa, la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa sfavorevole al contribuente (correggendo cioè errori od omissioni che determinano un maggior gettito per l'Amministrazione finanziaria) è ammessa fino al 31 dicembre del quarto anno successivo, vale a dire entro i termini per l'accertamento. Il rimborso dei versamenti diretti di cui all'art. 38 del dpr n. 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del pagamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa.

Il conclusione la sentenza contiene i due seguenti principi:

- prevale la tesi restrittiva sulla dichiarazione integrativa a favore del contribuente: La dichiarazione può essere corretta solo entro l'anno successivo;
- il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2 dpr 322/1998 e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 dpr 602/1973, nella fase del contenzioso tributario, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.

Nell'ipotesi della dichiarazione integrativa a favore del Fisco, ossia per correggere errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'Amministrazione, questa è presentabile fino al 31 dicembre del quarto anno successivo, vale a dire entro i termini per l'accertamento fiscale.

4 luglio 2016

Vincenzo D'Andò

